

## Glossario

**ACCERTAMENTI MEDICI:** accertamenti che il giudice tutelare può disporre - dinanzi a una richiesta di attivazione di AdS - al fine di verificare quale sia la *condizione fisico-psichica* dell'interessato e quale sia il grado di autonomia gestionale dello stesso.

**ADS:** abbreviazione di “Amministrazione di sostegno“, di “Amministratore di sostegno”

**AFFIANCAMENTO:** l'opera che l'amministratore di sostegno è chiamato a svolgere, sia come guida all'assunzione di talune decisioni, riguardanti il beneficiario, sia per il compimento degli atti che quest'ultimo non è in grado di realizzare da sé.

**AFFINITA':** vincolo che intercorre fra una persona e i parenti del suo coniuge, anche se deceduto.

**AMMINISTRANDO:** la persona nell'interesse della quale viene introdotto il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno. Indica, propriamente, la condizione di chi è ancora in attesa della pronuncia del decreto istitutivo dell'Ads.

**AMMINISTRATO:** sinonimo di beneficiario (v.)

**AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO:** soggetto nominato dal GT al fine di aiutare la persona disabile, o, più in generale, al fine di *supportare* chi non riesce - a causa di impedimenti di natura fisica, o psichica, o sensoriale, o per effetto dell'età avanzata, o per altre ragioni - a espletare autonomamente le normali attività.

Amministratore di sostegno sarà di regola un familiare, salvo che una disponibilità del genere manchi, oppure salvo che il GT ritenga opportuno (per qualsiasi motivo) appoggiarsi su altre persone: amici, conoscenti, figure del volontariato, avvocati disponibili all'ufficio, e così via.

Tra gli *incarichi* assegnabili all'AdS vi saranno, ad esempio, quelli della riscossione della pensione, della stipulazione di contratti, dell'effettuazione di pagamenti, della partecipazione all'assemblea di condominio, dell'accettazione di un'eredità, dell'esercizio di iniziative giudiziarie; più in generale ogni operazione - grande, media o anche piccola - che il beneficiario non è in grado, per le difficoltà anzidette, di condurre in porto.

**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:** la nuova misura di protezione che è stata introdotta, nel 2004, all'interno del codice civile - e che rispetta al massimo (a differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione) le prerogative della persona e la sua dignità complessiva.

Attraverso l'amministrazione di sostegno l'individuo privo, in tutto o in parte, di autonomia viene *affiancato* da un altro soggetto, avente il compito di sostituirlo o di assisterlo nel compimento di determinati atti o categorie di atti.

L'AdS non priva l'interessato della capacità d'agire (salvo che in ipotesi particolari, del tutto limitate) e valorizza in ogni passaggio la sovranità progettuale e decisionale di quest'ultimo.

**AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO:** insieme degli atti che sono necessari al fine di conservare e presidiare i *beni* di una persona (ad es. stipulazione di contratti di locazione, affitto, vendita, assicurazione, ristrutturazione di beni immobili, riparazione del tetto).

Tali atti rientrano tra quelli di cui il GT può, all'occorrenza, assegnare il compimento all'amministratore di sostegno.

**ANNOTAZIONE DEL DECRETO:** forma di pubblicità che è prescritta dalla legge onde rendere nota, ai terzi, l'avvenuta nomina dell'amministratore di sostegno.

In pratica, il decreto di nomina viene trascritto a margine dell'*atto di nascita*.

**ANNULLAMENTO:** venir meno del valore formale e dell'efficacia di un determinato atto, che può essere disposto con provvedimento del giudice, nei confronti:

(a) degli atti che l'amministratore di sostegno compie in violazione di disposizioni di legge, o esorbitando dai poteri conferitigli dal GT; oppure:

(b) degli atti posti in essere dal beneficiario dell'AdS in violazione di disposizioni di legge, o di divieti stabiliti dal giudice tutelare.

**APERTURA (DELL'ADS):** si verifica al momento della pronuncia, da parte del giudice tutelare, del *decreto* con il quale viene nominato l'amministratore di sostegno, e con cui sono stabiliti nei dettagli i compiti dello stesso.

**ARCHIVIAZIONE:** consiste nell'estinzione del procedimento volto alla nomina dell'amministratore di sostegno, allorché il ricorrente deposita un atto di rinuncia alla domanda.

Di archiviazione si parla anche nel caso in cui – essendo venute meno le ragioni che la giustificavano – il g.t. revoca l'AdS.

**ASPIRAZIONI (DEL BENEFICIARIO):** tra gli impegni dell'amministratore di sostegno vi è soprattutto quello di tenere conto dei bisogni, delle aspettative e degli obiettivi di vita del beneficiario.

L'amministratore è chiamato, in particolare, a prendersi cura della persona e farsi carico delle *istanze esistenziali* di questa: tutto ciò non già in base a proprie opinioni o discrezionalità valutative, bensì tenendo conto finché possibile dei desideri e delle "aspirazioni" – appunto - dell'interessato.

**ASSISTENZA:** i compiti affidati all'amministratore possono essere di 'assistenza' oppure di 'rappresentanza'.

Col primo termine si fa riferimento ai casi in cui l'AdS si limita ad *affiancare* il soggetto debole - senza sostituirlo del tutto - nell'espletamento di determinate operazioni. In pratica il beneficiario, ove i poteri attribuiti all'AdS siano di mera assistenza, porrà lui stesso in essere quegli atti, ma opportunamente (necessariamente) accompagnato dall'amministratore.

**ATTI MINIMI:** equivale alla locuzione 'ATTI NECESSARI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA VITA QUOTIDIANA' (v.).

**ATTI PERSONALISSIMI:** si intendono gli atti di esercizio di diritti che coinvolgono scelte intime e del tutto personali dell'individuo (come il matrimonio, il riconoscimento di un figlio, la predisposizione di un testamento, etc.).

**ATTI NECESSARI A SODDISFARE LE ESIGENZE DELLA VITA QUOTIDIANA:** si tratta delle operazioni più semplici della vita di ogni giorno, quelle che chiunque (o quasi) è in grado di *compiere da solo*: acquistare un giornale all'edicola, regalare un cioccolatino, fare il biglietto sull'autobus, andare in pizzeria, noleggiare una bicicletta.

Sono iniziative il cui compimento non può mai essere vietato o impedito al beneficiario: si tratta cioè di prestazioni e servizi che nessun terzo/negoziante potrebbe rifiutarsi di fornire, con la scusa della disabilità del cliente, a quest'ultimo.

**ATTIVAZIONE DELL'ADS:** sinonimo di istituzione (v.), apertura dell'Amministrazione di sostegno; si verifica nel momento in cui il giudice tutelare deposita nella cancelleria del proprio ufficio il decreto contenente la nomina dell'amministratore di sostegno.

**ATTO PUBBLICO:** atto dotato di particolare valore sostanziale e probatorio, in quanto predisposto e redatto da un *notaio*.

La normativa sull'AdS indica nell'atto pubblico una delle modalità che sarà utilizzabile, dall'interessato, per far luogo a una "designazione anticipata" dell'amministratore (v. **DESIGNAZIONE ANTICIPATA**).

**AUDIZIONE (DELL'INTERESSATO):** consiste in un colloquio diretto del g.t. con l'amministrando, attraverso il quale il g.t. è messo in grado di acquisire le informazioni necessarie circa la condizione personale dell'interessato, di constatare il grado di autonomia dello stesso, in vista di una concreta modulazione circa la misura di protezione.

**AUTONOMIA:** idoneità a gestire da soli le operazioni più significative della vita, liberamente, senza l'aiuto di alcuno. Presuppone tendenzialmente, nell'interessato, una condizione di pieno benessere e *integrità* fisio-psichica.

**BENEFICIARIO:** la persona per la cui salvaguardia viene nominato dal GT un amministratore di sostegno

**BIGLIETTO DI CANCELLERIA:** comunicazione in carta non bollata, che si compone di due parti: l'una delle quali è consegnata al destinatario, mentre l'altra viene conservata nel fascicolo d'ufficio.

**CAPACITA' DI AGIRE:** idoneità a compiere atti aventi pieno valore giuridico, mediante i quali si acquistano diritti e si assumono obblighi (es. un contratto). Condizione che viene raggiunta con il compimento della *maggiore età*, ossia a 18 anni.

**CESSAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO:** si verifica nel momento della pronuncia, da parte del giudice tutelare, di un decreto che pone fine al regime di AdS. Ha luogo allorché il GT accerti essere *venute meno*, nell'interessato, le condizioni di malessere o disagio che avevano reso necessaria - a suo tempo - l'attivazione di tale misura protettiva (rarissimo il caso in cui, attraverso una decisione dei giudici, si passi invece dal regime di AdS a quello di interdizione o all'inabilitazione).

**CO-AMMINISTRATORE:** un secondo amministratore, il quale viene nominato dal GT a fianco del primo, allorquando vi sia la necessità di fronteggiare questioni che esigono *particolari competenze* tecniche (e che il primo amministratore non è in grado di risolvere coi suoi mezzi).

**COMUNICAZIONE:** atto con il quale il *cancelliere*, per dovere d'ufficio e quindi senza specifica richiesta, provvede a informare - in merito a una determinata circostanza - le parti oppure altri soggetti coinvolti in un dato processo (pubblico ministero, consulente tecnico o altri ausiliari, testimoni, etc.).

La comunicazione avviene a mezzo di biglietto di cancelleria.

**CONSENSO INFORMATO:** dichiarazione (generalmente scritta) con cui la persona che deve essere sottoposta ad un intervento sanitario diagnostico o terapeutico esprime il proprio assenso, ed in mancanza della quale l'intervento sanitario non può essere legittimamente effettuato (salvi i casi previsti dalla legge, come i trattamenti sanitari obbligatori, e salvi i casi in cui si tratti di intervenire per salvare la vita della persona).

La manifestazione del consenso informato presuppone sempre ed immancabilmente un'informazione completa ed esaustiva da parte del personale medico.

**CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO:** v. **AMMINISTRAZIONE DEL P.**

**CORTE D'APPELLO:** organo competente, per quanto concerne l'AdS, a decidere in merito ai reclami che vengano presentati contro i provvedimenti del giudice tutelare.

**CURA:** insieme delle attività che sono funzionali, in un modo o nell'altro, a soddisfare le necessità *personali* dell'interessato. Può trattarsi delle iniziative più banali e ordinarie, come, ad es., fissare un appuntamento dal *pedicure*, dal fisioterapeuta, dall'estetista.

Anche gli aspetti di ordine sanitario possono esserne interessati: ad es. la "prestazione del consenso medico informato" è un atto che riguarda, non meno di altri, la cura della persona.

**DECRETO DI NOMINA (O DECRETO ISTITUTIVO):** atto con cui il giudice tutelare provvede - allorché sia stata formulata una domanda in tal senso (e il GT la ritenga fondata) - a nominare l'amministratore di sostegno.

Si tratta di un decreto che potrà essere *modificato* o integrato in qualsiasi momento dal giudice, o su istanza di parte, oppure d'ufficio, dietro segnalazione dell'amministratore di sostegno o dei servizi socio-sanitari.

**DESIGNAZIONE ANTICIPATA:** dichiarazione mediante la quale un individuo, in previsione della propria (eventuale) *futura incapacità*, indica fin dall'oggi - in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata - il soggetto che dovrà essergli nominato, all'occorrenza, come amministratore di sostegno.

Si parla, in proposito, anche di 'testamento di sostegno'.

**DIFESA TECNICA:** espressione che indica la partecipazione ad un procedimento mediante un difensore.

**DIMORA ABITUALE:** il luogo in cui vive normalmente una persona.

**DISPENSA (DALLA FUNZIONE DI ADS):** si verifica quando il g.t. esonera l'amministratore di sostegno dalla funzione per uno dei motivi elencati nell'art. 352 c.c.

**DOVERI DELL'AMMINISTRATORE:** insieme delle regole di condotta che l'AdS è chiamato a osservare, nell'interesse (economico e personale) del beneficiario.

Fondamentale, tra tutti, il dovere di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni di quest'ultimo.

In caso di inosservanza di tali doveri l'amministratore potrà essere *rimosso* e sostituito, con specifico provvedimento del GT.

**D'UFFICIO:** espressione che si utilizza con riferimento agli atti di un procedimento che vengono compiuti senza che sussista una domanda di parte, e dunque su iniziativa *diretta* del giudice.

**DURATA DELL'INCARICO (DELL'AMMINISTRATORE):** la nomina può avvenire a tempo indeterminato oppure a tempo determinato; in quest'ultimo caso il GT può sempre prorogare l'incarico.

**EMANCIPATO:** il minore che si sposa diviene emancipato di diritto; in tale condizione egli può compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione, e con il consenso del curatore o – a seconda dei casi – con le debite autorizzazioni del tribunale, può compiere anche gli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio.

**FRAGILITA' GESTIONALE:** espressione da intendere anche quale sinonimo di 'inadeguatezza gestionale' (v. oltre). Sta ad indicare la perdita o riduzione di autonomia della persona rispetto al compimento degli atti della vita quotidiana e alla gestione dei propri interessi.

**GIUDICE TUTELARE:** magistrato cui la legge attribuisce la funzione di nominare l'AdS, di determinarne i compiti, di controllarne l'operato e – più in generale – di sorvegliare l'andamento dell'amministrazione.

Ciò non sarà possibile, va sottolineato, se non attraverso un flusso di informazioni che corra in modo dettagliato e continuativo tra il giudice, l'amministratore stesso e (ove siano attivi) i servizi socio-sanitari che "hanno in carico" la persona.

Il ruolo del GT è sempre centrale nell'AdS; egli potrà/dovrà altresì '*disabilitare*' il beneficiario, ovvero sospendergli – più o meno contingentemente - il potere di compiere determinati atti, allorché ciò risponda al bene di quest'ultimo (per sventare a monte iniziative sbagliate o rovinose).

Il GT può, altresì, assumere provvedimenti *urgenti* per la cura dell'interessato: potrà ad esempio autorizzare un intervento sanitario non più rinviabile (pena serie minacce per la salute della persona).

**GT, G.T., g.t.:** abbreviazione di giudice tutelare.

**IMMEDIATA ESECUTIVITA':** il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno è immediatamente esecutivo; ha cioè efficacia immediata e produce da subito i suoi effetti

**IMPUGNAZIONE:** v. RECLAMO

**INABILITATO:** condizione di chi è inabilitato. L'inabilitato è autorizzato a compiere soltanto atti di *ordinaria* gestione del patrimonio.

L'inabilitazione riguarda persone aventi un grado di infermità mentale meno grave dell'abituale infermità di mente (che costituisce invece presupposto per l'interdizione).

**INADEGUATEZZA GESTIONALE:** situazione dell'individuo che - a causa di un impedimento legato ad una malattia fisica o psichica, o per effetto di disagi sensoriali (per es. un sordomuto, un cieco), o, ancora, per l'età avanzata, o per altre ragioni oggettive - *non è in grado* di curare da sé i propri interessi e di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.

**INCAPACITA' ALLA FUNZIONE DI ADS:** casi in cui la legge non consente di assumere l'incarico di amministratore di sostegno (corrispondono sostanzialmente a quelli previsti per la funzione di tutore).

**INCAPACITA' DI INTENDERE E DI VOLERE [INCAPACITA' NATURALE]:** condizione della persona la quale *manchi*, in via permanente o temporanea, della consapevolezza rispetto ai propri comportamenti e alle proprie decisioni. E' uno stato temporaneo ove dipenda dall'uso di sostanze stupefacenti, dall'abuso di alcool, da febbre alta, da sonnambulismo, etc.

**INCAPACITAZIONE, DISABILITAZIONE:** impedimento - che viene fatto gravare su una persona - della possibilità di compiere autonomamente un determinato atto o una serie di atti.

A decidere in tal senso sarà il GT (sul terreno patrimoniale, oppure su quello personale, secondo quanto prevede l'art. 411 c.c.) allorché sia palese che l'interessato farebbe, altrimenti, un *uso auto-distruttivo* di quei poteri.

**INCOMPATIBILITA' ALLA FUNZIONE DI ADS:** condizione della persona che contrasta con la possibilità di assumere l'incarico di amministratore di sostegno (per esempio, gli operatori socio-sanitari che hanno in carico la persona).

**INFERMITA':** condizione di compromissione dell'integrità fisica o psichica. E' infermo chi non gode di pieno benessere, e di integrità fisio-psichica. Condizione che determina una riduzione o totale venir meno dell'autonomia.

**INTERDETTO:** condizione di chi abbia subito una pronuncia di interdizione. La persona interdetta non può fare pressoché *nulla*, sotto il profilo del diritto: non può, in particolare, compiere atti di tipo patrimoniale, né di tipo personale; non può sposarsi, né fare testamento, né donazioni, né riconoscere i suoi figli, etc.

Si parla di una vera e propria "camicia di forza giuridica".

Ben poche le eccezioni: la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza consente alla donna interdetta di assumere da sé la scelta abortiva; l'interdetto può sempre chiedere in via personale di essere giudizialmente dis-interdetto

**INTERDIZIONE:** pronuncia del tribunale civile con la quale la persona che sia inferma *abitualmente di mente* viene dichiarata interdetta (v. **INTERDETTO**).

Oggi - grazie alla riforma del 2004 sull'amministrazione di sostegno e all'intervento di alcune importanti sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione - l'interdizione rappresenta una misura di protezione del tutto residuale, con ridottissimi spazi applicativi.

Va tenuto presente, in effetti, che tutto ciò che si fa con l'interdizione può essere ottenuto mediante l'amministrazione di sostegno, la quale ha il grande vantaggio di non calpestare la dignità e la progettualità della persona.

**INABILITAZIONE:** pronuncia del tribunale civile con la quale una persona, affetta da disturbi psichici *non particolarmente gravi*, viene dichiarata inabilitata (v. **INABILITATO**).

Oggi - grazie alla riforma del 2004 sull'amministrazione di sostegno e all'intervento di alcune importanti sentenze della Corte Costituzionale e della Cassazione - l'inabilitazione (allo stesso modo dell'interdizione) rappresenta una misura di protezione del tutto residuale, con ridotti spazi applicativi.

Va tenuto presente che ciò che si ottiene con l'inabilitazione può sempre essere raggiunto tramite l'amministrazione di sostegno; con il vantaggio - ecco il punto - di non calpestare la dignità e la progettualità della persona.

**INCOMPATIBILITA' (ALLA FUNZIONE DI AMMINISTRATORE):** riguarda gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno "direttamente in carico" la persona: essi non possono ricoprire la carica di amministratore di sostegno.

**INTERESSATO:** con questo termine si designa la persona che ha presentato - o rispetto alla quale altri hanno presentato - domanda di nomina dell'amministratore di sostegno (la parola viene spesso usata anche come sinonimo di "beneficiario").

**ISTITUZIONE DELL'ADS:** apertura, attivazione dell'Amministrazione di sostegno; si verifica nel momento in cui il giudice tutelare deposita nella cancelleria del proprio ufficio il decreto contenente la nomina dell'amministratore di sostegno.

**LIMITAZIONI E DECADENZE:** insieme di divieti e impedimenti essenziali di cui il GT può disporre la messa in opera, con decreto motivato, nell'esclusivo interesse del beneficiario (ad es. in materia di matrimonio, di testamento, di donazione).

E' una possibilità ammessa *dall'art. 411 ult. co. c.c.*; si parla, al riguardo, di "incapacitazione", oppure di amministrazione di sostegno "incapacitante" (disabilitante).

**MENOMAZIONE:** condizione di perdita di funzionalità di uno o più organi, che determina (come l'infermità) venir meno o limitazione dell'autonomia.

**MEZZI ISTRUTTORI:** serie di verifiche e accertamenti che il GT può sempre disporre, nel corso del procedimento, onde *farsi un quadro* preciso della situazione in cui versa chi è interessato (destinato) alla nomina di un AdS.

Potrà trattarsi di un'audizione dei familiari e parenti, oppure di perizie mediche, di relazioni informative richieste ai servizi socio-assistenziali che hanno in carico la persona, etc.

**MISURA, MISURE DI PROTEZIONE:** espressione che viene utilizzata allorché si parla, oggi, dell'amministrazione di sostegno (comprende in teoria anche gli istituti residuali dell'interdizione e dell'inabilitazione).

**NOTIFICAZIONE:** atto compiuto dall'ufficiale giudiziario, su richiesta di una parte o del pubblico ministero o del cancelliere, avente la funzione di portare un determinato atto, o fatto, a *conoscenza* del destinatario.

Si esegue mediante la consegna a quest'ultimo di una copia dell'atto conforme all'originale. La copia che viene consegnata contiene l'attestazione di conformità, redatta e sottoscritta dall'ufficiale giudiziario

**PARENTELA:** vincolo di *sangue* da cui sono unite le persone le quali discendono l'una dall'altra (parenti in linea retta: padre e figlio, nonno e nipote, ecc), oppure che discendono da uno stipite comune (parenti in linea collaterale: fratelli, cugini, zio e nipote, ecc...). Non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado.

**PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO:** padre, figlio.

**PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO:** fratelli, nonni, nipoti (figli dei figli).

**PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO:** bisnonni, pronipoti (figli di un nipote in linea retta: figlio del figlio del figlio), nipoti in linea collaterale (figli di un fratello o di una sorella), zii (fratelli e sorelle dei genitori).

**PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO:** primi cugini (figli di un fratello o di una sorella dei genitori), prozii (zii dei genitori: fratelli di uno dei nonni), pronipoti in linea collaterale (figli dei figli dei fratelli).

**PATRIMONIO:** complesso dei beni, mobili e immobili, che appartengono ad una persona.

**PRESCRIZIONE:** lasso di tempo dopo il quale non è più possibile, per legge, far valere un diritto. Decorso quel termine, il diritto in questione è perso.

**PROCEDIMENTO:** l'insieme dei passaggi necessari per ottenere, dal GT, l'attivazione dell'amministrazione di sostegno.

Quello dell'AdS rappresenta un procedimento estremamente rapido, *semplificato* fin dal momento della presentazione della domanda.

Ammessi a ricorrere in giudizio sono vari soggetti: l'interessato stesso (ancorché sia interdetto), i suoi familiari, eventualmente il convivente di fatto, i servizi socio-sanitari, nonché il pubblico ministero su segnalazione.

**PRODIGO, PRODIGALITA':** condizione di chi, per motivi per lo più legati ad una sofferenza di natura psichica, tende a spendere senza alcun limite, con rischio di dissipazione del proprio patrimonio.

**PROVVEDIMENTI URGENTI DEL GT:** v. GT

**PUBBLICITA':** v. ANNOTAZIONE

**PUBBLICO MINISTERO:** magistrato il quale svolge sia (a) la funzione di vegliare sull'osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci (art. 73 ord. giud.), sia (b) la funzione, con particolare riguardo al settore penalistico, di promuovere la "repressione dei reati e l'applicazione delle misure di sicurezza".

Compito del Pubblico Ministero è - in altri termini - quello di portare nel processo, operando come parte, l'espressione degli interessi *obiettivi* dell'*ordinamento*.

**RAPPRESENTANZA:** i compiti affidati all'amministratore possono essere di 'assistenza' oppure di 'rappresentanza'. Col secondo termine si fa riferimento alle situazioni in cui l'AdS *sostituisce* al 100% il beneficiario, nello svolgimento dell'attività gestionale.

Ove siano attribuiti poteri di rappresentanza “esclusiva”, il beneficiario non potrà porre in essere lui stesso l’atto; a provvedervi sarà necessariamente l’amministratore. L’ipotesi di gran lunga più frequente è però quella opposta; quando cioè il potere di rappresentanza (ad es., in merito alla riscossione della pensione) è bensì attribuito all’AdS, ma non già in via esclusiva: anche il beneficiario potrebbe agire da solo, se volesse.

Pure nel primo caso (rappr. esclusiva) la regola - spesso esplicitata dal GT nel decreto iniziale - è che l’AdS dovrà comunque informare e consultare l’amministrato, nei limiti del possibile, riguardo alle decisioni da assumere.

**RECLAMO:** atto di contestazione, avverso un provvedimento che è emanato da un altro organo giudicante. Si tratta di un procedimento di secondo grado, col quale un giudice viene chiamato a *riesaminare* una decisione - non ancora divenuta definitiva - proveniente da altro giudice.

Il Giudice del reclamo è investito anche del merito della questione e non soltanto di elementi relativi alla legittimità.

Riguardo all'AdS l'art. 720 *bis* c.p.c. stabilisce che "contro il decreto del giudice tutelare è ammesso reclamo alla corte d'appello a norma dell'art. 739 c.p.c.".

**REVOCA:** atto con il quale si provvede a *ritirare*, togliendole efficacia, una precedente dichiarazione di volontà (per es. la revoca della designazione anticipata).

**REVOCA DELL’ADS:** decreto del g.t. attraverso cui viene posto fine alla misura di protezione per il venir meno della condizione di bisogno del beneficiario.

**REVOCA DELL’INTERDIZIONE (o DELL’INABILITAZIONE):** sentenza del tribunale civile attraverso cui la persona interdetta, o inabilitata, si vede *restituire* a una condizione di *piena capacità* di agire. La richiesta può essere effettuata anche dal diretto interessato. Motivo fondante della revoca può essere (a) il miglioramento delle condizioni dell’individuo, (b) oppure – oggigiorno, a seguito dell’entrata in vigore della riforma del 2004 – il fatto stesso che esiste nell’ordinamento una misura di protezione più “morbida”, con la quale è possibile soddisfare al meglio le necessità gestionali dei soggetti deboli.

**RICORRENTI:** persone legittimate a presentare il ricorso (ossia la richiesta) di nomina dell’amministratore di sostegno.

**RICORSO (PER ADS):** atto *introduttivo* del procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno; si sostanzia in una richiesta i cui contenuti appaiono disciplinati dall'art. 407 c.c.

**RICORSO PER CASSAZIONE:** procedimento nel quale la Corte di Cassazione è chiamata a riesaminare un provvedimento emesso da un giudice in secondo grado (ad es. Corte d’Appello), rilevando solo questioni attinenti alla “*legittimità*”.

**SCELTA (DELL’AMMINISTRATORE):** viene compiuta dal GT sulla base del criterio del massimo riguardo per la cura e l’interesse della persona fragile. V. anche **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.**

**SCELTE DI FINE VITA:** si tratta delle decisioni, per lo più di carattere sanitario, che riguardano la fase terminale dell'esistenza di un malato: dalle terapie del dolore, all'interruzione di trattamenti terapeutici e di trattamenti vitali.

**SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA:** documento redatto dal diretto interessato, la cui sottoscrizione viene attestata come autentica da un notaio

**SEGNALAZIONE:** informazione circa l'esistenza di una condizione di bisogno in cui si trova una persona, che viene inoltrata al pubblico ministero. Essa impone al p.m. di assumere le iniziative necessarie a istituire una misura di protezione a favore della persona bisognosa. La segnalazione può provenire al p.m. da chiunque, mentre i responsabili dei servizi socio-sanitari che hanno in cura o in carico la persona hanno un preciso obbligo in tal senso.

**SENTENZA:** provvedimento con il quale il giudice adempie alla (sua) funzione giurisdizionale decisoria.

**SOGGETTI DEBOLI:** persone che – pur anch'esse portatrici di un proprio progetto di vita, con vissuti, aspirazioni e desideri ben precisi - si trovano in condizioni di 'diversità gestionale' rispetto agli altri consociati, in quanto afflitte da mancanza totale o parziale di autonomia.

**SOSTEGNO (DIRITTO AL):** se ne parla - a seguito della riforma del 2004 - come di una prerogativa individuale di rango *costituzionale*, ossia di una posizione riconosciuta e tutelata dalla Costituzione (art. 3); consiste nel diritto della persona fragile ad essere adeguatamente supportata, dall'esterno, e messa in condizioni di poter realizzare il proprio "progetto di vita", più o meno complesso.

**SOSTITUZIONE:** può riguardare l'amministratore di sostegno, allorché il GT decida di rimpiazzarlo nell'incarico, nominando al suo posto un'altra persona: ciò a motivo di un *inadempimento* o di un non corretto assolvimento delle funzioni vicarie, oppure per sopravvenuta inadeguatezza o impossibilità.

**SUSSIDIARIETA' (CRITERIO DI):** è il criterio guida per stabilire quando serve l'Amministrazione di sostegno; consiste nel verificare se la persona priva di autonomia si trovi o meno adeguatamente supportata dall'esterno o, al contrario, abbandonata a se stessa.

**TESTAMENTO DI SOSTEGNO (v. anche DESIGNAZIONE ANTICIPATA):** chiunque può - fintanto che versa ancora in buone condizioni psico-fisiche - indicare in un atto speciale chi dovrà essere il suo *futuro AdS*, e ciò per l'eventualità di sopravvenute menomazioni psico-fisiche: specificando, magari, a quali linee l'amministratore di sostegno dovrà attenersi nello svolgimento dei suoi compiti.

**TRUST:** figura di origine anglosassone, ma oggigiorno ammessa anche nel nostro ordinamento, che consiste nell'attribuire ad uno o più beni una destinazione vincolata, e sottoposta ad una gestione e a regole particolari

**UFFICIALE GIUDIZIARIO:** soggetto dotato di specifiche funzioni, *ausiliarie* e complementari, di cui il Giudice si avvale nello svolgimento dei suoi compiti

istituzionali. Fra le mansioni affidate all'ufficiale giudiziario dalla legge v'è anche la notificazione degli atti.